



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -

Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Dott.ssa ANNA MOSCARINI - Consigliera -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

RESPONSABILITÀ
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Adunanza del
2/05/2024 - CC
R.G.N. 17671/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17671/2021 proposto da:

CARLO SIMONE, rappresentato e difeso dall'avv. MICHELE ALLAMPRESE (allamprese.michele@avvocatifoggia.legalmail.it);

- ricorrente -

contro

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e di difesa dall'avv.to Dario Buzzelli (dariobuzzelli@ordineavvocatiroma.org);

- controricorrente -

e

SALVATORE CAPUANO;

- intimato -



avverso la sentenza n. 1357/2021 del TRIBUNALE DI FOGGIA,
depositata il 31/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
2/05/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che,

con sentenza resa in data 31/5/2021, il Tribunale di Foggia, in
accoglimento dell'appello proposto dalla soc. Cattolica di Assicurazione
s.p.a. e in riforma della decisione del Giudice di pace di Cerignola, ha
rigettato la domanda proposta da Carlo Simone per la condanna della
ridetta compagnia assicurativa al risarcimento dei danni asseritamente
subiti dal Simone in conseguenza del sinistro stradale dedotto in
giudizio, in occasione del quale il Simone, terzo trasportato
sull'autoveicolo condotto dal proprietario, Rosario Palumbo, assicurato
dalla Cattolica di Assicurazione s.p.a., veniva investito, unitamente al
Palumbo, dall'autoveicolo antagonista, condotto dal proprietario
Salvatore Capuano (privo di copertura assicurativa);

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come,
sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al
giudizio, era del tutto mancata la dimostrazione dell'effettivo concreto
svolgimento dei fatti, con la conseguente impossibilità di attestare
alcunché in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria proposta
dal Simone;

avverso la sentenza d'appello, Carlo Simone propone ricorso per
cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione;

la Cattolica di Assicurazione s.p.a. resiste con controricorso,
proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di
un unico motivo d'impugnazione;

Salvatore Capuano non ha svolto difese in questa sede;
entrambe le parti costituite hanno depositato memoria;



considerato che,

rileva il Collegio come il giudizio sia stato invalidamente condotto tanto in primo grado quanto in sede di gravame, essendo mancato il coinvolgimento processuale di Rosario Palumbo, proprietario del veicolo su cui il danneggiato, originario attore, si trovava quale terzo trasportato;

al riguardo, varrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, co. 3, c.p.c. (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022, Rv. 665903 - 01);

da tale premessa deriva l'annullamento della sentenza impugnata con la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 383, co. tre, c.p.c., previa integrazione del contraddittorio nei confronti di Rosario Palumbo;

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 383, co. 3, c.p.c., rimette le parti davanti al Giudice di pace di Cerignola, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2/05/2024.

Il Presidente

Raffaele Frasca

